

**DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO
E DISCERNIMENTO DI COSCIENZA:
VIE DIVERSE E COMPLEMENTARI PER LA CURA PASTORALE
DELLE SITUAZIONI MATRIMONIALI «IRREGOLARI»**

(Tribunale Interdiocesano Piemontese – Torino 1 febbraio 2020)

La proposta di questo tema, nata da un confronto con il Vostro Vicario giudiziale, è legata al desiderio di mettere a tema un'intuizione che ho elaborato gradualmente seguendo la recezione del percorso sinodale degli anni 2014-2015. Preciso che questo percorso non riguarda solo l'Esort. Ap. *Amoris Laetitia*, ma anche la riforma del processo di nullità del matrimonio, che per la Chiesa latina ha il suo punto di riferimento nel M.P. *Mitis Iudex*. Se in una prima fase ci si è soffermati a comprendere e ad applicare le novità contenute in questi due documenti pontifici, successivamente è emersa l'esigenza di una lettura più ampia, che cerchi di cogliere l'unità profonda dell'azione pastorale della chiesa a favore dei fedeli in situazione matrimoniale «irregolare»¹. In questo senso mi sembra molto significativo quanto affermato da Papa Francesco nell'Allocuzione alla Rota del 2018: «Dobbiamo impedire che la coscienza dei fedeli in difficoltà per quanto riguarda il loro matrimonio si chiuda ad un cammino di Grazia. Questo scopo si raggiunge con un accompagnamento pastorale, con il discernimento delle coscienze (cfr Esort. ap. *Amoris laetitia*, 242) e con l'opera dei nostri tribunali». Il Papa, quindi, al fine di realizzare l'obiettivo di far sì che i fedeli rimangano aperti ad un cammino di Grazia, mette insieme l'«accompagnamento pastorale», il «discernimento delle coscienze» e l'«opera dei tribunali». Tutto il discorso poi mette in luce la centralità della coscienza nell'azione pastorale della Chiesa evidenziando come questo principio sia di fondamentale importanza anche per i processi di nullità del matrimonio. L'intuizione che vorrei approfondire con voi oggi riguarda proprio una lettura unitaria della via – nuova – del discernimento di coscienza, proposta nel cap. VIII di *Amoris Laetitia* e la via – tradizionale – della dichiarazione di nullità, riformata dal M.P. *Mitis Iudex*.

L'Allocuzione citata ci fornisce, a questo proposito, una chiave di lettura molto interessante e ricca di spunti di riflessione e di impegno, chiave di lettura che enuncerei come segue: il processo sinodale, conclusosi con l'Esort. Ap. *Amoris Laetitia*, ha cercato di colmare la distanza che separava nella prassi pastorale e nella vita dei fedeli la norma dalla coscienza. Questo binomio è correlato ad altri, che lo arricchiscono e completano: oggettivo/soggettivo, foro esterno/foro interno, dimensione sacramentale/dimensione morale.

La grande sfida della pastorale delle situazioni «irregolari» a mio avviso è sempre stata questa: come riuscire a conciliare la dimensione oggettiva, espressione del sacramento e tutelata dalla norma a cui si provvede nel foro esterno, e quella soggettiva, legata alla coscienza e trattata nel foro interno. Mi sembra utile

¹ L'aggettivo «irregolari» si trova al n.296 di AL nel titolo del paragrafo (Il discernimento delle situazioni dette «irregolari»).

esaminare a partire da questo punto di vista lo sviluppo della disciplina della Chiesa in merito alle situazioni «irregolari» a partire dal Concilio Vaticano II.

Una prima osservazione spesso trascurata: già prima dell'Esort. Ap. *Familiaris Consortio*, accanto alla disciplina canonica (cf can. 2356 del Codice di Diritto Canonico del 1917) esisteva una prassi in foro interno, che consentiva ai confessori di rispondere alla richiesta di quei fedeli che desideravano trovare una modalità per continuare a partecipare alla vita della Chiesa². Di tale prassi si trova traccia anche nei commenti al n. 84, che si limitava a delineare una disciplina generale per la situazione dei divorziati risposati³. Del resto la stessa *Familiaris Consortio* raccomandava di distinguere tra le diverse situazioni⁴, non indicando però il rapporto tra la disciplina generale e le soluzioni per i singoli casi.

Il periodo successivo a *Familiaris Consortio* è segnato da un irrigidimento in senso «oggettivo» della disciplina, in quanto vari interventi

² Significativo è un passaggio di una lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede del 1973 che parlando delle situazioni matrimoniali irregolari accenna ad una «*probata Ecclesiae praxis in foro interno*»: «Per quanto riguarda l'ammissione ai sacramenti, gli ordinari del luogo vogliano, da una parte, invitare all'osservanza della disciplina vigente della chiesa, e, dall'altra, fare in modo che i pastori delle anime abbiano una particolare sollecitudine verso coloro che vivono in una unione irregolare, applicando nella soluzione di tali casi, oltre ad altri giusti mezzi, l'approvata prassi della chiesa in foro interno» (SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera *Haec Congregatio* a tutti i vescovi sull'indissolubilità del matrimonio dell'11.04.1973 (EV 4/2363).

³ Si veda ad esempio quanto scriveva commentando FC padre Häring: «Il Sinodo e il papa si spingono almeno fino a riconoscere che alcuni, che sono divorziati senza loro colpa e avevano lottato eroicamente per salvare un matrimonio difficile, hanno contratto una nuova unione solo per motivi gravi, come quello di garantire l'educazione dei figli, e non di rado nella ferma convinzione che il matrimonio precedente, definitivamente distrutto, non era mai stato valido (n. 84). Nei casi chiari di quest'ultimo tipo, la teologia morale tradizionale sana raccomandava da sempre una soluzione pastorale sul piano della coscienza, (ammissione ai sacramenti, evitando di dare nell'occhio e di dare scandalo). Nella misura in cui l'attuale prassi riconfermata dalla *Familiaris Consortio*, specie per quanto attiene a casi difficili e infelici evidenti, non riguarda la dottrina immutabile della Chiesa, ma è solo una legge ecclesiastica, rimangono valide le regole tradizionali dell'epicheia» (B. HÄRING, *La famiglia cristiana nel mondo di oggi*, Roma 1982, 52-53). Interessante è pure un passaggio della lettera pastorale scritta alla Diocesi di Monaco dall'allora Arcivescovo, card. Joseph Ratzinger a conclusione del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia del 1980 (prima della pubblicazione dell'Esort. Ap. *Familiaris Consortio*). Affrontando la questione dei «divorziati risposati» Ratzinger dice «che occorre distinguere la qualità morale dei singoli casi» e che il Sinodo «indica come una categoria a parte coloro che sono giunti alla motivata convinzione di coscienza circa la nullità del loro primo matrimonio, anche se non è possibile la prova giudiziaria in favore di ciò». Ratzinger aggiunge «In un caso simile si può, evitando lo scandalo, concedere l'autorizzazione a ricevere la comunione venendo incontro a un motivato giudizio di coscienza» (J. RATZINGER, *Una valutazione globale del Sinodo sulla famiglia*. Lettera pastorale del Card. Ratzinger, arcivescovo di Monaco, ai confratelli, collaboratori e collaboratrici e nel servizio pastorale dell'8 dicembre 1980, in *Il Regno Documenti* 5 [1981], 161-165).

⁴ «Sappiano i pastori che, per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni. C'è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli e sono moralmente certi in coscienza, che il precedente matrimonio, irrimediabilmente distrutto, non era mai stato valido» (FC n. 84).

magisteriali sottolinearono la priorità da dare alla dimensione oggettiva prescindendo dalle disposizioni soggettive.

Particolarmente importante è la Lettera della Congregazione della Dottrina della Fede del 14.09.1994, che interviene in seguito ad una proposta di tre Vescovi tedeschi, i quali avevano prospettato una soluzione di coscienza per quei casi in cui i fedeli fossero convinti della nullità del loro matrimonio ma non fossero in grado di dimostrarla in foro esterno. Questa soluzione è interessante perché cerca di conciliare la dimensione oggettiva con quella soggettiva dando valore al giudizio della coscienza, illuminata dal confronto con una guida spirituale. La lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede fa prevalere invece l'elemento oggettivo: sia il matrimonio che la comunione eucaristica hanno una dimensione oggettiva che li sottrae a valutazioni soggettive (il giudizio della coscienza). Pertanto «fedele alla parola di Gesù Cristo, la Chiesa afferma di non poter riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il precedente matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio e perciò non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione»⁵.

Sulla stessa linea anche la Dichiarazione del Pontificio Consiglio per i testi legislativi del 24.06.2000 e l'Es. Ap. di Benedetto XVI *Sacramentum Caritatis* al n. 29.

Gli interventi magisteriali se da un lato hanno indicato una chiara prevalenza dell'aspetto oggettivo non hanno chiuso il dibattito teologico e pastorale: lo stesso Benedetto XVI ha avuto modo di riconoscere la necessità di un ulteriore approfondimento di tutta la questione⁶. Particolarmente interessante

⁵ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati* 14.10.1994 n. 4 (il testo italiano è stato pubblicato in *Osservatore Romano* 15.10.1994). Sul punto del giudizio di coscienza si veda anche la seguente considerazione: «E' certamente vero che il giudizio sulle proprie disposizioni per l'accesso all'Eucaristia deve essere formulato dalla coscienza morale adeguatamente formata. Ma è altrettanto vero che il consenso, col quale è costituito il matrimonio, non è una semplice decisione privata poiché crea per ciascuno dei coniugi e per la coppia una situazione specificatamente ecclesiale e sociale. Pertanto il giudizio della coscienza sulla propria situazione matrimoniale non riguarda solo un rapporto immediato tra l'uomo e Dio, come se si potesse fare a meno di quella mediazione ecclesiale, che include anche le leggi canoniche obbligatorie in coscienza. Non riconoscere questo essenziale aspetto significherebbe rinnegare di fatto che il matrimonio esiste come realtà della chiesa, vale a dire come sacramento» (Ivi, n.8).

⁶ «Sappiamo tutti che questo è un problema particolarmente doloroso per le persone che vivono in situazioni dove sono esclusi dalla comunione eucaristica e naturalmente per i sacerdoti che vogliono aiutare queste persone ad amare la Chiesa, ad amare Cristo. Questo pone un problema. Nessuno di noi ha una ricetta fatta, anche perché le situazioni sono sempre diverse. Direi particolarmente dolorosa è la situazione di quanti erano sposati in Chiesa, ma non erano veramente credenti e lo hanno fatto per tradizione, e poi trovandosi in un nuovo matrimonio non valido si convertono, trovano la fede e si sentono esclusi dal Sacramento. Questa è realmente una sofferenza grande e quando sono stato Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede ho invitato diverse Conferenze episcopali e specialisti a studiare questo problema: un sacramento celebrato senza fede. Se realmente si possa trovare qui un momento di invalidità perché al sacramento mancava una dimensione fondamentale non oso dire. Io personalmente lo pensavo, ma dalle discussioni che abbiamo avuto ho capito che il problema è molto difficile e deve essere ancora approfondito. Ma

appare la ricerca di un raccordo tra dimensione oggettiva (giuridica e sacramentale) e dimensione soggettiva (morale) in modo da dare soluzione a casi particolari in cui si verifica un conflitto tra ciò che è rilevabile esteriormente e ciò che in coscienza i fedeli percepiscono e conoscono. Paradigmatico è il caso di chi è certo della nullità del matrimonio, ma non è in grado di dimostrarlo in foro esterno.

Nel periodo successivo a *Familiaris Consortio* l'opposizione tra oggettività della norma ecclesiale e soggettività della coscienza personale appariva sempre più pesante sia agli operatori pastorali che ai fedeli. Di qui la ricerca di una via che superando l'opposizione riuscisse a mostrare la reciprocità di queste due istanze «in un iter di discernimento che in cui la coscienza dei fedeli divorziati risposati procede guidata da criteri ecclesiali oggettivi»⁷. In altri termini, norma oggettiva e coscienza soggettiva sono due istanze che vanno entrambe salvaguardate: privilegiare l'una sacrificando l'altra è una via insoddisfacente, mentre quello che va cercato è «una competenza della coscienza soggettiva che risponda a criteri oggettivi»⁸.

Possiamo dire che il «discernimento in coscienza» proposto dal cap. VIII di *Amoris Laetitia* accoglie questa istanza. Tuttavia non si tratta solo di prendere atto di una via ulteriore che si affianca a quella dell'accompagnamento pastorale, suggerita da *Familiaris Consortio* e a quella giuridica costituita dal processo di nullità del matrimonio. Il recupero e la valorizzazione della dimensione della coscienza ci provoca ad una comprensione diversa, più ampia della stessa via giuridica. Occorre tener presente che la dimensione giuridica e quella morale, pur essendo distinte non possono essere contrapposte, come pure i due ambiti del foro esterno e di quello interno non sono completamente separati e devono essere messi in relazione tra loro. Per essere più concreti il processo di nullità del matrimonio, che si svolge in foro interno, dovrà tener conto anche della dimensione della coscienza, come pure il «discernimento in coscienza», pur rientrando nell'ambito del foro interno, ha dei riflessi anche sul foro esterno. Per una lettura complessiva sarà quindi necessario cogliere la specificità di ognuna delle due vie e allo stesso tempo la loro complementarità e integrazione.

Per quanto riguarda la dichiarazione di nullità del matrimonio, intervenendo nella dimensione sacramentale e giuridica, non coinvolge, almeno ordinariamente, quegli aspetti morali che pure vanno affrontati per portare il fedele a fare un cammino di Grazia. Si può infatti ottenere la nullità del matrimonio senza assumersi le proprie responsabilità verso il coniuge per il fallimento del matrimonio o rifiutando ogni tentativo di riconciliazione (non tanto nel senso di ristabilire la convivenza ma di offrire e accogliere il perdono). Chi opera nei Tribunali ecclesiastici ha ben presente la parzialità e l'insufficienza oggettiva dello strumento processuale di fronte alle problematiche morali dei fedeli. Ottenere la dichiarazione

data la situazione di sofferenza di queste persone, è da approfondire» (BENEDETTO XVI, *Incontro con il clero della Diocesi di Aosta* 25 luglio 2015, https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2005/july/documents/hf_ben-xvi_spe_20050725_diocesi-aosta.html).

⁷ A. FUMAGALLI, *Il dibattito sui divorziati risposati. Al di là dell'opposizione tra norma oggettiva e coscienza soggettiva*, in *Scuola Cattolica* 127(1999), 515.

⁸ Ivi, 536.

di nullità certamente apre la strada a una partecipazione piena alla vita ecclesiale, in particolare all'accesso ai sacramenti, ma senza un percorso morale e spirituale non necessariamente porta ad un cammino di Grazia, anzi talora può paradossalmente essere motivo per giustificarsi e rifiutare ulteriori passi nella fede e nella vita cristiana. Credo che oggi non possiamo più risolvere questo problema affermando che il compito dei processi di nullità matrimoniale è solo di carattere giuridico e tocca ad altri affrontare i problemi morali. È necessario trovare modalità e strumenti che possano mettere in relazione l'ambito giuridico specifico del processo, con quello morale e spirituale. Non si tratta di disconoscere la peculiarità del processo di nullità, ma di inserirlo all'interno di una cura pastorale che offre al fedele - perlomeno - la possibilità di mettersi davanti a Dio per sperimentare la sua misericordia e per accogliere l'invito ad un cammino di conversione e di integrazione nella comunità ecclesiale. Viene qui in questione una prassi pastorale da rinnovare e incrementare, superando divisioni ed estraneità tra tribunali ecclesiastici e organismi c.d. «pastorali». Penso che questo sia il punto fondamentale su cui siamo sollecitati anche dalla riforma del processo di nullità matrimoniale: a prescindere dalle concrete soluzioni organizzative, è fondamentale che l'attività del Tribunale ecclesiastico sia inserita a pieno titolo dentro una cura pastorale complessiva delle «famiglie ferite».

Occorre poi tener presente, come bene evidenziato dall'Allocuzione alla Rota del 2018, che la dimensione della coscienza è intrinseca alla dinamica stessa del processo. Il Papa rivolto ai giudici della Rota mette in evidenza nei processi di nullità del matrimonio «la centralità della *coscienza*, che è nello stesso tempo quella di ciascuno di voi e quella delle persone dei cui casi vi occupate». L'attività dei giudici ecclesiastici infatti «si esprime anche come ministero della *pace delle coscienze* e richiede di essere esercitata in *tuta conscientia*, come bene esprime la formula con la quale le vostre Sentenze vengono emanate *ad consulendum conscientiae* o *ut consulatur conscientiae*». I giudici si pongono come «esperti della coscienza dei fedeli cristiani». Come commenta un'autorevole esperto di diritto processuale canonico, il processo allora si presenta come «lo strumento per stabilire nel foro esterno l'oggettiva fondatezza delle convinzioni di coscienza»⁹. Nel processo le esigenze di oggettività della ricerca della verità si compongono con le convinzioni soggettive: «La differenza tra le convinzioni di coscienza soggettive dei coniugi e la fondatezza oggettiva delle medesime rende precipua finalità del processo canonico l'accertamento della verità reale, senza assecondare che ciascuno si senta giudice di se stesso, ma anche senza che l'astrattezza delle norme obblighi a rassegnarsi a verità processuali non reali»¹⁰.

Passando ora al versante dell'altra via, il «discernimento di coscienza», è importante mettere in evidenza come la verifica di una possibile nullità del matrimonio sia un passaggio importante di questo percorso. Noto come non se ne faccia cenno in *Amoris Laetitia* mentre qualche riferimento si trova nei testi

⁹ M.J. ARROBA CONDE, *Il m.p.Mitis Iudex Dominus Iesus in relazione al concetto di "giusto processo"*, in AA.VV., *Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali*, Città del Vaticano 2018, 14.

¹⁰ M.J. ARROBA CONDE, *Il m.p.Mitis Iudex...*, 15.

applicativi prodotti da singoli vescovi e dalle conferenze episcopali. Qualche autore si è spinto a sostenere che il chiarimento circa la validità del matrimonio nell'ambito giuridico è previo al «discernimento di coscienza» fondato su elementi morali: senza questo chiarimento ci si metterebbe in una via senza uscita¹¹. Ritengo che la guida spirituale che accompagna il discernimento del fedele, dovrà proporre una verifica circa la possibilità di procedere per la via della nullità: l'accoglienza di tale suggerimento, anche nel caso poi non vi siano elementi sufficienti per avviare un processo, sarà comunque un elemento importante che attesta la buona volontà e il cammino di conversione in atto.

Il processo di nullità poi, anche in caso di esito negativo, fornirà elementi molto significativi per il discernimento: tramite il processo infatti possono venire alla luce fatti e circostanze che i coniugi stessi non conoscevano o di cui non erano pienamente consapevoli. Ciò può costituire l'occasione e lo stimolo per quell'assunzione di responsabilità e quella pacificazione della coscienza che costituisce una tappa fondamentale del discernimento stesso.

La differenza tra via del «discernimento in coscienza» e «dichiarazione di nullità» appare con evidenza nel caso di un eventuale accesso alla comunione eucaristica di chi vive in una nuova unione come esito del percorso di discernimento. Si pone infatti il problema del rapporto tra l'ambito del «foro interno» (o della coscienza) in cui rientra la via del discernimento e quello del «foro esterno», ovvero la dimensione visibile della vita della chiesa, in cui si colloca invece la dichiarazione di nullità¹². Come già evidenziato, la partecipazione ai sacramenti, in particolare alla comunione eucaristica, non può essere valutata solo sotto l'aspetto morale ma anche sotto quello sacramentale, inteso come espressione della chiesa in quanto comunità visibile di salvezza. In altri termini l'accesso alla comunione eucaristica non risponde solo ad una valutazione di coscienza ma deve rispettare una coerenza sacramentale che ha una sua oggettività. Occorre tener presente poi che nella problematica che stiamo trattando è implicato anche il sacramento del matrimonio: il vincolo matrimoniale ha una sua oggettività e non dipende da valutazioni soggettive. La novità di AL sta nel segnalare la possibilità di alcune eccezioni: in situazioni particolari sull'incompatibilità oggettiva avrebbe la prevalenza il bene spirituale del fedele. Per evitare un conflitto tra l'ambito della

¹¹ Cf J.A. NIEVA GARCÍA, «*Conciencia de la nullidad matrimonial*» y «*nlidadde la conciencia*», Madrid 2018, 181.

¹² Sul rapporto tra «foro interno» e «foro esterno» è interessante quanto scrivono i Vescovi del Piemonte e della Valle d'Aosta: «Il secondo livello [del discernimento] riguarda l'integrazione antropologica tra foro interno e foro esterno. Se il discernimento avviene con discrezione in foro interno, è necessario che il percorso di integrazione tenga conto anche degli effetti e delle risonanze nello spazio esterno, perché il matrimonio e soprattutto la famiglia sono un fatto ecclesiale e sociale. La presenza eventuale dei figli della prima e seconda unione tocca dinamiche che hanno forte rilievo nella vita quotidiana dei ragazzi e della coppia. È necessario che l'integrazione custodisca le molte relazioni, a volte ferite, altre volte conflittuali, altre volte ancora gravate da pesi di natura educativa ed economica (si pensi solo al compito di visita, presa incarico e mantenimento dei figli; cf. EG 44)» (CONFERENZA EPISCOPALE REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA, «*Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito*» (Sal 34,19) *accompagnare, discernere, integrare. Nota Pastorale su Amoris Laetitia*, 16.01.2018, <https://www.diocesi.torino.it/site/nota-della-conferenza-dei-vescovi-del-piemonte-e-valle-daosta-sullesortazione-apostolica-amoris-laetitia/>).

coscienza e il «foro esterno» l'Esortazione Apostolica raccomanda da un lato di evitare «ogni occasione di scandalo»¹³ dall'altro di formare le comunità cristiane ad accogliere decisioni prese in coscienza senza giudicare le singole persone e senza per questo mettere in discussione l'indissolubilità del matrimonio¹⁴. Credo sia utile tenere presenti alcuni atteggiamenti che vengono raccomandati in *Amoris Laetitia* n. 300: «vanno garantite le necessarie condizioni di umiltà, riservatezza, amore alla Chiesa e al suo insegnamento, nella ricerca sincera della volontà di Dio e nel desiderio di giungere ad una risposta più perfetta ad essa».

La possibilità di arrivare attraverso un discernimento all'accesso ai sacramenti, pone poi il problema dell'applicazione del can. 915. Una dichiarazione del Pontificio Consiglio per i testi legislativi del 24.06.2000 affermava, contro il parere contrario di alcuni autori, che la norma di questo canone va applicata anche ai fedeli divorziati risposati, in quanto per la fattispecie prevista non hanno rilevanza le condizioni soggettive ma è sufficiente il fatto oggettivo. Di qui il dovere da parte del sacerdote di ammonire il fedele. Mi chiedo se nella nuova prospettiva aperta dal cap. VIII di *Amoris Laetitia*, dando rilevanza in taluni casi alle condizioni soggettive, quanto affermato dalla Dichiarazione citata sia ancora applicabile. Il fedele, infatti, potrebbe aver compiuto il percorso di discernimento previsto e aver concluso positivamente circa la possibilità di accostarsi ai sacramenti. Può il presbitero o il vescovo intervenire in foro esterno su un percorso compiuto nell'ambito della coscienza? Analogamente il fedele può affermare davanti i ministri e alla comunità di poter accostarsi alla comunione eucaristica in forza del discernimento compiuto? Ritengo che sia necessaria una grande discrezione e prudenza. A mio avviso il ministro potrà intervenire quando l'accesso alla comunione eucaristica manifesti gli atteggiamenti indicati in *Amoris Laetitia* 297: ostentare «un peccato oggettivo come se facesse parte dell'ideale cristiano», o voler «imporre qualcosa di diverso da quello che insegna la Chiesa». Non penso invece che il fedele possa in qualche modo rivendicare, in forza del discernimento compiuto, un diritto di accedere pubblicamente all'eucaristia. Potrà eventualmente spiegare il cammino percorso, ma dovrà rimettersi al giudizio del ministro quanto all'opportunità di accostarsi all'eucaristia là dove è conosciuta la propria condizione matrimoniale. È importante che già nel corso del discernimento venga chiarito che un eventuale accesso alla comunione eucaristica non comporta una riammissione in foro esterno: «Nella misura in cui il discernimento personale e pastorale è in ultima analisi di ordine spirituale, è giusto che l'incontro con Dio che l'ha reso possibile rimanga avvolto nella discrezione. Non si tratta affatto di mettere

¹³ «Accolgo le considerazioni di molti Padri sinodali, i quali hanno voluto affermare che «i battezzati che sono divorziati e risposati civilmente devono essere più integrati nelle comunità cristiane nei diversi modi possibili, *evitando ogni occasione di scandalo*» (AL n. 299).

¹⁴ «Può essere opportuno che un eventuale accesso ai sacramenti si realizzi in modo riservato, soprattutto quando si possano ipotizzare situazioni di disaccordo. Ma allo stesso tempo non bisogna smettere di accompagnare la comunità per aiutarla a crescere in spirito di comprensione e di accoglienza, badando bene a non creare confusioni a proposito dell'insegnamento della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio. La comunità è strumento di una misericordia che è «immeritata, incondizionata e gratuita»» (VESCOVI DELLA REGIONE DI BUENOS AIRES, *Criteri di base per l'applicazione del cap. VIII di Amoris Laetitia* 5.9.2016, in AAS CIX [2017], 1071).

un velo di pudore su una parassi eucaristica che rimarrebbe macchiata di qualche colpa. Si tratta al contrario di inserirsi nella tradizione evangelica della discrezione per quanto riguarda le visite di Dio, come lo testimoniano Maria e Giuseppe nel corso della loro vita. Maria custodisce nel suo cuore il messaggio ricevuto dall'angelo Gabriele, Giuseppe, da parte sua, il sogno che di notte gli ha annunciato la nascita di Gesù, il figlio di Maria. La discrezione è un atteggiamento spirituale»¹⁵.

Propongo infine un'ultima considerazione sulla tendenza, che si sta manifestando in varie realtà locali, di portare la via del «discernimento di coscienza» nell'ambito del foro esterno. Come è noto, per indicare l'ambito in cui si svolge tale discernimento, l'Esortazione ricorre alla nozione di «foro interno». Credo sia necessario un approfondimento di questa terminologia, che peraltro ha accezioni diverse nell'ambito della teologia morale e in quello del diritto canonico. Mi chiedo se non sarebbe più corretto parlare di ambito della coscienza¹⁶. A questo proposito ritengo sia utile segnalare la differenza rispetto all'itinerario penitenziale che era stato proposto nel corso dei due Sinodi sulla famiglia del 2014 e 2015¹⁷ e che, sul modello di quanto avviene nelle chiese ortodosse, avrebbe costituito una soluzione «in foro esterno» concludendosi con un atto pubblico di riammissione ai sacramenti. La via indicata da AL è molto diversa: il discernimento si caratterizza proprio per essere un cammino fatto nell'ambito della coscienza (e quindi personale, anche se può essere di aiuto la partecipazione a percorsi di gruppo) e che porta ad un giudizio di coscienza, in quanto tale non avente rilevanza pubblica ed esteriore nella comunità.

Sono indicate due dimensioni del discernimento: quella «personale» e quella «pastorale». Quest'ultima ha il compito di illuminare il cammino e di aiutare il fedele a cogliere la verità della propria situazione davanti a Dio, ma non quella di autorizzare l'accesso ai sacramenti¹⁸. È il fedele che nella sua coscienza, al cospetto di Dio, arriva a decidere che cosa può fare («discernimento personale»). Su questo punto una chiarificazione importante si trova nei *Criteri di base per l'applicazione del cap. VIII di Amoris Laetitia* dei Vescovi della Regione di Buenos Aires dove al

¹⁵ PH. BORDEYNE, o.c., 117-118.

¹⁶ Il can. 130 intende per «foro interno» una particolare modalità di esercizio della potestà di governo (eccezionale, in quanto ordinariamente la potestà viene esercitata in «foro esterno», cioè in forma pubblica e notoria) in base alla quale gli effetti dell'esercizio della potestà non vengono conosciuti pubblicamente. Mi sembra che AL quando parla del «foro interno» si riferisca piuttosto a quella dimensione metagiuridica attinente alle scelte personali di carattere morale. A sostegno di questa affermazione sta ad esempio la natura stessa del «discernimento» che non si conclude con un atto di potestà (un «permesso» del vescovo o del presbitero) ma con una decisione presa in coscienza dal fedele (previo confronto con una guida spirituale). Il discernimento «pastorale» infatti ha il compito di illuminare il fedele in modo che la sua scelta cerchi veramente di attuare la volontà di Dio. Ritengo che l'espressione «foro della coscienza» avrebbe il vantaggio di evitare confusioni e metterebbe meglio in luce l'ambito in cui si colloca la soluzione proposta da AL. In questa prospettiva indirizza anche il n. 303 dove si parla del ruolo della coscienza in alcune situazioni che non realizzano oggettivamente la concezione cristiana del matrimonio.

¹⁷ Cf PH. BORDEYNE, *Portare la legge a compimento. Amoris Laetitia sulle situazioni matrimoniali fragili*, Città del Vaticano 2018, 62-65.

¹⁸ Nel caso dell'assoluzione sacramentale c'è un intervento del ministro della Chiesa, che recepisce il giudizio dato in coscienza dal fedele.

n. 1 si afferma «Innanzitutto vogliamo ricordare che non è opportuno parlare di “permesso” per accedere ai sacramenti, ma di un processo di discernimento accompagnati da un pastore»¹⁹.

Nelle indicazioni date da singoli vescovi e da conferenze episcopali (ma, per quanto è dato di conoscere, ancora di più nella prassi) si nota la tendenza a confondere la via del discernimento con quella c.d. «penitenziale»²⁰. Anche a livello di linguaggio talora il discernimento viene definito come un «cammino penitenziale» oppure come «itinerario per la riammissione ai sacramenti»²¹, inoltre si nota la tendenza a prevedere un riconoscimento della possibilità di accedere ai sacramenti con una celebrazione liturgica²² o con una lettera del vescovo.

Un altro punto delicato riguarda la necessità di una uniformità di criteri da parte dei presbiteri che accompagnano il discernimento. *Amoris Laetitia* è consapevole del rischio di indicazioni e atteggiamenti divergenti. Per questo al n. 300 troviamo queste raccomandazioni: «I presbiteri hanno il compito di accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento secondo l'insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo. (...) Questo discernimento non potrà mai prescindere dalle esigenze di verità e di carità del Vangelo proposte dalla Chiesa. Perché questo avvenga, vanno garantite le necessarie condizioni di umiltà, riservatezza, amore alla Chiesa e al suo insegnamento, nella ricerca sincera della volontà di Dio e nel desiderio di giungere ad una risposta più perfetta ad essa. Questi atteggiamenti sono fondamentali per evitare il grave rischio di messaggi sbagliati, come l'idea che qualche sacerdote possa concedere rapidamente “eccezioni”, o che esistano persone che possano ottenere privilegi sacramentali in cambio di favori».

Importante per garantire la serietà del «discernimento pastorale» e la sua congruenza con l'insegnamento della chiesa, è il ruolo del Vescovo. Spetta a lui dare indicazioni ai presbiteri e alle altre guide spirituali: a mio avviso non si tratta solo di ricordare dei principi ed enunciare dei criteri generali, ma di formare alla sensibilità richiesta dalla logica del discernimento e promuovere momenti di confronto e di verifica sulle concrete esperienze. Non mi sembra invece in linea con le indicazioni di *Amoris Laetitia* che il Vescovo avochi a sé il discernimento delle

¹⁹ AAS CIX [2017], 1074.

²⁰ Per un esempio di questa linea interpretativa si vedano le recenti indicazioni pastorali del Vescovo di Vittorio Veneto, in cui il percorso del discernimento appare configurato – almeno implicitamente – secondo un percorso che richiama la penitenza pubblica della Chiesa antica (C. PIZIOLO, *Accompagnare, discernere e integrare. Indicazioni pastorali alla luce della Amoris Laetitia*, pro manuscripto).

²¹ Ad es. i Vescovi della Sicilia parlano di «un “Servizio diocesano” rivolto ai separati e ai divorziati risposati sia per la verifica della nullità matrimoniale sia per l'eventuale inizio del percorso di riammissione alla Comunione Eucaristica» (CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, *Linee guida per la recezione dell'Amoris Laetitia* 17.01.2017, <http://www.conferenzaepiscopalecampana.it/linee-guida-per-la-recezione-della-amoris-laetitia/>).

²² «Il percorso [di discernimento nella prospettiva dell'accesso ai sacramenti] concluso positivamente potrebbe essere sigillato da una Messa presieduta dal Vescovo stesso» (G. ZENTI, *Lettera pastorale L'Amoris Laetitia un dono per le famiglie*, Verona 2018 p. 28).

situazioni matrimoniali irregolari o anche solo una fase di esso²³. Mi sembra infatti che *Amoris Laetitia* presenti l'opera di accompagnamento nel discernimento come un compito ordinario di tutti i presbiteri, aperto anche ai laici più sensibili e preparati. Di conseguenza non vedrei opportuno riservare il discernimento solo ad alcuni presbiteri indicati dal vescovo. Altra cosa è invece segnalare luoghi e presbiteri disponibili per questo servizio.

Vorrei mettere in evidenza che il discernimento viene presentato come un processo aperto: «In ogni caso, ricordiamo che questo discernimento è dinamico e deve restare sempre aperto a nuove tappe di crescita e a nuove decisioni che permettano di realizzare l'ideale in modo più pieno» (*Amoris Laetitia* n. 303). In altri termini credo si possa affermare che anche la decisione di accedere o meno all'eucaristia può essere rivista in relazione ad un cammino di fede e a una valutazione più matura della propria situazione. Ad es. potrebbe darsi il caso di un fedele che in un certo momento arriva alla decisione di accedere alla comunione eucaristica, ma poi, grazie ad un percorso ulteriore, comprende che nella sua situazione astenersi dalla comunione è il modo che meglio esprime la sua testimonianza cristiana e il suo amore per la Chiesa. Anche questa considerazione porta ad escludere interventi del Vescovo o di un suo delegato che in qualche modo concludano autoritativamente il percorso.

+ Pierantonio Pavanello

²³ In questa linea si veda quanto disposto dal Vescovo di Verona, mons. Giuseppe Zenti: «---ritengo quanto mai opportuno che un eventuale percorso predisposto ormai a sfociare nella prospettiva di un possibile accesso ai sacramenti della Confessione e della Comunione eucaristica, venga consegnato al Vescovo per un ultimo e definitivo discernimento che gli compete. (...) Ritengo che il discernimento di ultima istanza sia di competenza del Vescovo il quale, oltretutto, si fa garante di unitarietà di soluzione. Di conseguenza chiedo che nessun prete, nemmeno chi ha accompagnato il percorso di discernimento, se senta autorizzato a concedere permessi speciali, magari in forma di "eccezioni" alla Comunione eucaristica» (G. ZENTI, *o.c.* pp. 27-28).